Codice A2003B

D.D. 11 maggio 2020, n. 91

Emergenza virus covid-19. DD n. 596/A2003 del 28.11.2018. Piemonte Film TV Fund anno 2018. Differimento dei termini per gli adempimenti a carico dei beneficiari dei contributi.



**ATTO N. DD-A20 91** 

**DEL 11/05/2020** 

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO

A2003B - Promozione delle attività culturali, del patrimonio linguistico e dello spettacolo

**OGGETTO:** Emergenza virus covid-19. DD n. 596/A2003 del 28.11.2018. Piemonte Film TV Fund anno 2018. Differimento dei termini per gli adempimenti a carico dei beneficiari dei contributi.

A fronte dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, sono stati adottati diversi provvedimenti per disporre misure urgenti per fronteggiare l'emergenza. Fra questi, in particolare:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.76 del 22-3-2020, che ha sospeso fino al 3 aprile tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle espressamente indicate, salva la possibilità di prosecuzione di quelle organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale), pubblicato in G.U. n.88 del 2-4-2020, che ha prorogato al 13 aprile l'efficacia delle misure di contenimento adottate dal d.P.C.M. del 22 marzo sopra citato;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), il cui art. 103 ha disposto la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi d'ufficio o ad istanza di parte nel periodo compreso fra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020 (salvo alcune eccezioni), pur sollecitando le pubbliche Amministrazioni ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti.

La Regione Piemonte ha emanato una circolare di chiarimento sulle disposizioni dell'art. 103 d.l.

18/2020 suindicato, con cui ha precisato che la sospensione in argomento può applicarsi anche ai soggetti privati e che i termini previsti in atti amministrativi per gli adempimenti a carico di tali soggetti possono essere differiti mediante l'adozione di atti della stessa natura di quelli che hanno stabilito tali termini.

Considerata l'esigenza di non penalizzare le imprese ed altri soggetti beneficiari di contributi, incentivi, agevolazioni e benefici economici analoghi in questa difficile fase di emergenza, l'Amministrazione intende fare quanto in suo potere per contenere i tempi dei procedimenti per le attività di sua competenza e, al contempo, agevolare i soggetti beneficiari, applicando a loro favore il differimento dei termini originariamente previsti per gli adempimenti a loro carico, che tenga conto del fatto che le attività d'impresa - che non si riferiscano ad attività o funzioni essenziali - sono attualmente bloccate, che le imprese cui è consentito proseguire l'attività operano comunque in situazione di estrema criticità, che molte imprese nonché i soggetti diversi dalle imprese (enti pubblici o altri soggetti privati) si trovano ad operare con difficoltà o, in certi casi, non sono nella condizione di operare del tutto, ad esempio qualora la loro attività dipenda da quella di altri soggetti che non sono regolarmente operativi.

Né, al momento, è possibile prevedere quando l'attuale situazione di emergenza cesserà. Proprio tale incertezza riguardo la durata del periodo di blocco di molte attività produttive (inizialmente stabilito a livello nazionale fino al 3 aprile e poi prorogato prima al 13 aprile e successivamente con un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 fino al 4 maggio) rende necessario un differimento dei termini originariamente stabiliti per gli adempimenti a carico dei beneficiari superiore a quello previsto per la sospensione dei procedimenti amministrativi dall'art. 103 d.l. 18/2020. L'andamento dell'epidemia, infatti, presenta ancora degli aspetti di assoluta emergenza, con numeri che non permettono di prevedere per quanto tempo saranno necessari i provvedimenti di contenimento; ne è dimostrazione il fatto che con decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020 è stata prevista la possibilità di reiterazione, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle misure di contenimento oltre le date inizialmente previste, per periodi predeterminati, ulteriormente reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza dichiarato con la sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020).

In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene necessario differire i termini previsti per adempimenti a carico dei soggetti beneficiari nell'ambito di procedimenti aventi ad oggetto la concessione di contributi a fondo perduto del bando "Piemonte Film Tv Fund – sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva" per l'anno 2018 di cui alla DD n. 596/A2003 del 26.11.2018 di competenza del Settore "Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo" la cui scadenza era prevista per il 5 giugno 2020; tale differimento, in presenza di una situazione di incertezza circa la durata dello stato di emergenza, deve essere adeguato e quindi, si ritiene di prorogare al 30 settembre 2020 il termine per l'invio da parte dei beneficiari della rendicontazione finale o di eventuale documentazione integrativa nel frattempo richiesta dal Settore Responsabile del Controllo.

Per far fronte ad eventuali situazioni particolarmente critiche conseguenti all'attuale stato di emergenza, si reputa altresì opportuno valutare la possibilità di concedere, per ragioni strettamente conseguenti all'emergenza stessa, una ulteriore proroga in casi di grave e documentata difficoltà ad adempiere entro la sopra citata scadenza, salvo che ciò pregiudichi il corretto adempimento degli obblighi di rendicontazione dell'Amministrazione regionale nei confronti dei soggetti cofinanziatori (Commissione Europea, Stato).

Resta inteso che il differimento dei termini in argomento è stabilito per agevolare i beneficiari delle agevolazioni, essi hanno pertanto la possibilità di non avvalersi del differimento e adempiere agli obblighi previsti per adempimenti a loro carico nei termini ordinari stabiliti nei bandi e disciplinari, anche al fine di beneficiare più celermente della concessione/erogazione degli aiuti.

La presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016

tutto ciò premesso

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i., in particolare gli articoli 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";
- l'art. 17 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), più volte integrata e modificata, nonché la corrispondente legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni") s.m.i.;
- l' art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e atti conseguenti;
- la determinazione dirigenziale sopra citata.

## determina

- di prorogare al 30 settembre 2020 i termini previsti per gli adempimenti a carico di soggetti beneficiari nell'ambito di procedimenti aventi ad oggetto la concessione di contributi a fondo perduto relativi al bando "Piemonte Film Tv Fund sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva" per l'anno 2018, di cui alla DD n. 596 del 28.11.2018, la cui scadenza era prevista per il 5 giugno 2020;
- di precisare che gli adempimenti a carico dei soggetti beneficiari per i quali si prevede il differimento dei termini sono riferiti all'invio della rendicontazione finale o di eventuale documentazione integrativa nel frattempo richiesta dal Settore Responsabile del Controllo;
- di precisare altresì che, poiché il differimento dei termini in argomento è stabilito per agevolare i

- beneficiari, essi hanno comunque la possibilità di non avvalersi di tale differimento e adempiere agli obblighi previsti a loro carico nei termini originariamente previsti nel bandi;
- di rendere noto che, per far fronte ad eventuali situazioni particolarmente critiche conseguenti all'attuale stato di emergenza, sarà valutata la possibilità di concedere, per motivate ragioni strettamente conseguenti all'emergenza stessa, una ulteriore proroga in casi di grave e documentata difficoltà ad adempiere entro la sopra citata scadenza, salvo che ciò pregiudichi il corretto adempimento degli obblighi di rendicontazione dell'Amministrazione regionale nei confronti dei soggetti cofinanziatori (Commissione Europea, Stato).

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 e dell'art. 12 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

IL DIRIGENTE (A2003B - Promozione delle attività culturali, del patrimonio linguistico e dello spettacolo) Firmato digitalmente da Marco Chiriotti